

## **ALLEGATO A**

### **“LR 32/02 art. 17 comma 2 - Indirizzi sulla formazione professionale riconosciuta”**

#### **1. Ambito di applicazione**

La Legge Regionale n. 32/2002 (*Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*) disciplina gli interventi che la Regione Toscana promuove per lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto all'orientamento e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.

L'articolo 17 della legge individua tra le modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale le attività riconosciute, stabilendo al comma 2 che detta offerta sia *“realizzata senza alcun finanziamento pubblico a seguito di un atto unilaterale con il quale l'organismo formativo accreditato si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione dell'attività formativa”*.

Il riconoscimento può essere concesso soltanto agli organismi formativi accreditati ai sensi della D.G.R. 17.12.2007 n. 968 e s.m.i., salvo i casi disciplinati da specifica normativa di settore.

Rientrano nella categoria delle attività riconosciute quelle attività non finanziate che erogano:

1. Interventi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica, il cui riferimento è:
  - a) una *figura professionale*, presente nel “Repertorio Regionale delle Figure Professionali”;
  - b) un *profilo professionale*, presente nel “Repertorio Regionale dei Profili Professionali”
2. interventi formativi finalizzati al rilascio di certificato di competenze relativo ad una o più Aree di Attività (AdA) presenti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
3. interventi formativi finalizzati al conseguimento di competenze per lo svolgimento di attività disciplinate da specifiche normative di settore di cui al Repertorio dei Profili - qualifiche e percorsi di formazione obbligatoria (dovuti per legge).

Il riconoscimento dell'attività formativa può essere richiesto anche per i percorsi finanziati con fondi pubblici di competenza non regionale, al fine del rilascio ai partecipanti di attestato di qualifica professionale, certificato di competenze o

dichiarazione degli apprendimenti. In tal caso i percorsi formativi devono svolgersi sul territorio della Regione Toscana.

Gli interventi formativi riconosciuti sono rivolti ai cittadini in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al corso del profilo/figura professionale di riferimento.

Gli standard professionali per la progettazione dei percorsi formativi (progettazione e realizzazione degli interventi, certificazione delle competenze, etc.) sono definiti dal *Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002*, approvato con D.G.R. 22 giugno 2009 n. 532 e s.m.i.

## **2. Procedure per l'autorizzazione di attività formative riconosciute**

Per l'autorizzazione dovrà essere utilizzata la seguente procedura finalizzata alla selezione di attività formative riconosciute come individuate al precedente punto 1 e finalizzate al rilascio di attestato di qualifica o di certificato di competenze o al conseguimento di competenze per lo svolgimento di attività disciplinate da specifiche normative di settore di cui al Repertorio dei Profili - qualifiche e percorsi di formazione obbligatoria (dovuti per legge).

Gli Uffici Territoriali regionali approvano gli avvisi per la presentazione delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi entro i termini previsti dalle seguenti scadenze:

- 30 aprile
- 31 agosto
- 31 dicembre

Gli organismi formativi presentano all'Ufficio territoriale regionale competente per territorio, di seguito denominato UTR, uno o più progetti formativi per cui chiedono il riconoscimento utilizzando a tale scopo i formulari di progettazione indicati negli avvisi. All'interno dei formulari di progettazione dovrà essere fornita la descrizione del corso di formazione per cui è richiesto il riconoscimento, il/la profilo/figura professionale o la singola area di attività (AdA) di riferimento, l'articolazione e struttura delle unità formative e delle prove di verifica, gli utenti a cui il percorso formativo è rivolto, il costo e le modalità di pagamento per gli allievi.

La procedura per l'autorizzazione di attività formative riconosciute si articola nelle seguenti fasi:

- A) Verifica di ammissibilità;
- B) Istruttoria tecnica e definizione dell'elenco delle attività formative autorizzabili;
- C) Rilascio dell'autorizzazione.

Le domande di riconoscimento sono ritenute ammissibili ed autorizzabili se presentate da soggetti in possesso dei requisiti richiesti negli avvisi, pervenute entro le date di

scadenza indicate negli avvisi, redatte sugli appositi formulari indicati negli avvisi e complete dei contenuti minimi richiesti.

L'istruttoria tecnica dovrà verificare il rispetto degli standard professionali per la progettazione dei percorsi formativi definiti dal Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002, approvato con D.G.R. 22 giugno 2009 n. 532 e s.m.i. e, per i percorsi disciplinati da norme di settore, anche il rispetto di quanto disposto nella specifica normativa di riferimento. Dovranno inoltre essere verificati: l'articolazione del percorso formativo, l'eventuale sistema di valutazione dell'apprendimento, le modalità di verifica finale, la congruenza dell'attestazione da rilasciare.

Le operazioni di verifica di ammissibilità e istruttoria tecnica sono effettuate da un "nucleo di verifica" nominato dal Dirigente responsabile dell'UTR, con il compito di verificare la presenza dei requisiti necessari previsti dall'avviso pubblico e dalla normativa di riferimento.

Gli esiti della procedura sono approvati dall'UTR 90 giorni dalla presentazione delle domande.

All'organismo formativo richiedente verrà rilasciata esplicita autorizzazione per lo svolgimento dell'attività formativa.

Le attività formative possono attivarsi ad avvenuta comunicazione di autorizzazione da parte dell'UTR e previa sottoscrizione dell'Atto Unilaterale di Impegno di cui all'art. 17 comma 2 della L.r. 32 del 26.7.02.

### **3. Adempimenti e vincoli di gestione dell'organismo formativo**

I corsi hanno inizio solo in seguito all'avvenuto riconoscimento da parte dell'UTR. L'organismo formativo, dopo aver ricevuto la comunicazione di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività formativa, provvede a darne adeguata pubblicizzazione, specificando che il corso è riconosciuto dalla Regione Toscana.

All'interno dei contratti che l'organismo formativo stipula con i partecipanti ai percorsi formativi riconosciuti dovrà essere prevista la possibilità per questi ultimi di recedere dal contratto e ottenere la restituzione della somma versata per la partecipazione al percorso, al fine di tutelarli in caso di revoca del riconoscimento da parte dell'UTR.

Le attività formative devono avere inizio entro 12 MESI dalla data di riconoscimento del corso e possono essere ripetute per più edizioni.

Qualora l'attività formativa non venga avviata nei termini prescritti sopra indicati il riconoscimento decade automaticamente.

Almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività, l'organismo formativo deve darne comunicazione all'UTR. Unitamente alla comunicazione di avvio delle attività, deve essere inviato il calendario dettagliato delle attività e fornite tutte le informazioni indicate nella DGR 18 maggio 2015 n. 635 "Regolamento (UE) 1304/2013 - POR FSE

2014 - 2020. Approvazione procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020)”.

Gli interventi formativi si concludono con il rilascio ai partecipanti di uno dei seguenti attestati:

- *attestato di qualifica;*
- *certificato di competenze* relativo alle Unità di Competenze (UC) di cui il candidato ha dimostrato il possesso;
- *dichiarazione degli apprendimenti;*
- *attestato di frequenza.*

Almeno 60 giorni prima della data proposta per lo svolgimento dell'esame, l'organismo formativo dovrà inoltrare la richiesta di costituzione della commissione di esame per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale o del certificato di competenze all'UTR che ha disposto il riconoscimento del corso. Le spese per le commissioni d'esame finale sono a carico degli organismi formativi.

La composizione della commissione d'esame e le caratteristiche delle prove sono previste dal disciplinare allegato alla D.G.R. 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i.

In caso di esami per il rilascio di attestati/certificati relativi a percorsi formativi disciplinati da specifiche normative di settore, la composizione della Commissione viene integrata secondo quanto previsto in proposito dalla norma di riferimento.

Gli attestati di qualifica e i certificati di competenze rilasciati dall'UTR le dichiarazioni di apprendimenti e gli attestati di frequenza rilasciati dagli organismi formativi, devono essere consegnati ai partecipanti alle attività entro 60 giorni dalla conclusione dell'esame finale.

Gli organismi formativi sono soggetti, per le irregolarità riscontrate nello svolgimento dell'attività formativa riconosciuta, alle sanzioni previste dall'allegato A *“Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione – Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica”* della D.G.R. 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i.

#### **4. Modalità di monitoraggio e controllo delle attività in itinere**

L'azione di monitoraggio e controllo dei progetti formativi riconosciuti è attuata in modo da garantire l'efficacia e la qualità dei servizi offerti all'utenza.

Gli organismi formativi hanno l'obbligo di inserire sul database del Fondo Sociale Europeo della Regione Toscana i dati fisici del progetto (data di inizio del corso, numero di allievi, docenti) e fornire agli UTR tutta la documentazione relativa all'attività formativa. A tal fine l'UTR provvede a fornire agli organismi stessi le credenziali di autenticazione, necessarie per accedere al sistema informativo.

L'UTR è responsabile dei controlli volti ad accertare che le attività riconosciute siano svolte conformemente ai progetti dagli stessi autorizzati. All'UTR spetta inoltre il controllo del rispetto degli standard di processo per la certificazione delle competenze e

quindi la garanzia della validità di quanto viene certificato, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i.

I controlli a campione sugli organismi formativi sono effettuati dall'UTR. Essi sono volti a verificare il corretto adempimento delle attività amministrative ed il regolare svolgimento dei corsi.

Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi i controlli riguardano:

- le verifiche sulla veridicità delle auto-dichiarazioni fornite dagli organismi formativi al momento della presentazione del progetto, nel rispetto della normativa vigente;
- la verifica della correttezza, completezza e conformità delle informazioni trasmesse all'UTR nella comunicazione di inizio attività;
- la verifica della correttezza, completezza e conformità delle informazioni inserite sul database del Fondo Sociale Europeo della Regione Toscana;
- l'analisi di ammissibilità delle eventuali richieste di variazione presentate dal beneficiario, per le quali è obbligatorio rispettare quanto previsto dalla normativa regionale;

Al fine di verificare il regolare svolgimento dell'attività formativa, l'UTR effettua verifiche presso la sede di svolgimento delle attività di formazione. Le visite di controllo, che avvengono senza preavviso agli organismi formativi, sono volte all'accertamento dei seguenti requisiti:

- controllo sulla didattica (in particolare viene verificata la corrispondenza tra ciò che è stato dichiarato in fase di presentazione di progetto e ciò che realmente viene realizzato);
- verifica della corrispondenza delle risorse umane (docenti) impiegate nella formazione rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione di progetto;
- presenza e correttezza della tenuta dei registri didattici o di stage (in particolare la corrispondenza tra le attività dichiarate in sede di candidatura e le attività effettivamente svolte);
- presenza e conformità delle attrezzature, dei laboratori, e di eventuali altri locali dove si svolgono le attività rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione del progetto formativo;
- controllo della rispondenza della retta prevista per la frequenza del corso rispetto a quanto dichiarato nel formulario di progetto;

La visita di controllo verifica anche la soddisfazione degli utenti (tramite questionari di gradimento) e l'adeguatezza e la rispondenza della eventuale carta dei servizi che gli utenti hanno ricevuto.

L'organismo formativo è tenuto a garantire ai funzionari pubblici autorizzati il libero e tempestivo accesso alle strutture dove si svolgono le attività e agevolare il controllo. Per ogni visita di ispezione i funzionari dell'UTR redigono un verbale, nel quale vengono registrate le attività svolte e gli esiti della verifica; il verbale viene sottoscritto dai rappresentanti dell'UTR e dall'organismo formativo.

Avverso gli esiti delle verifiche il soggetto attuatore ha la facoltà di presentare all'UTR contestazioni e controdeduzioni, sia in fase di redazione del verbale che successivamente. L'atto contenente il ricorso deve pervenire entro 30 giorni dal termine della visita di controllo. L'UTR esamina le contestazioni e controdeduzioni e, qualora siano accolte, ne dà comunicazione all'organismo formativo e provvede a modificare gli esiti della verifica.

Nel caso di irregolarità riscontrate durante la visita di controllo, l'UTR prescrive all'organismo formativo gli adempimenti da attuare per regolarizzare la propria posizione e il termine entro il quale provvedere. Decorso tale termine senza riscontro l'UTR provvede alla revoca del riconoscimento.

## **5. Modalità di verifica del posizionamento dei soggetti formati del mondo del lavoro**

Per verificare gli esiti occupazionali dei percorsi formativi riconosciuti, l'Amministrazione regionale promuove verifiche periodiche finalizzate a rilevare la situazione occupazionale dei soggetti che hanno concluso i percorsi formativi, le caratteristiche dell'attività lavorativa, la coerenza del percorso formativo con il lavoro svolto, l'utilità dello stage/tirocinio ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, i canali utilizzati per l'accesso al lavoro.